



FRANS TIMMERMANS
Primo Vice Presidente

28. 01. 2016

Bruxelles,
BM/kr Ares (2015) 5633605

Onorevole Spinelli,

La ringrazio per il Suo messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2015 con cui trasmette copia del discorso da Lei pronunciato il 3 dicembre 2015 dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo e riguardante la decisione del governo francese di chiedere l'attivazione della clausola derogatoria prevista dall'articolo 15 della Convenzione europea sui diritti umani.

Come Lei sa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, la sicurezza nazionale resta "di esclusiva competenza" degli Stati membri. L'articolo 72 del TFUE, inoltre, stabilisce che il Titolo V del trattato, relativo a uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, "non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna".

Gli Stati membri sono vincolati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea solo quando attuano il diritto dell'Unione. Per quanto riguarda le materie che esulano dall'ambito del diritto dell'UE, spetta agli Stati membri garantire che i diritti fondamentali siano effettivamente rispettati e tutelati, conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali in materia di diritti umani (inclusi gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea sui diritti umani).

Quando specifiche misure possono rientrare nel campo d'applicazione del diritto dell'UE, la Commissione le esamina alla luce delle pertinenti disposizioni della Carta nonché della Convenzione europea sui diritti umani (CEDU), la quale in certe circostanze consente delle restrizioni ai diritti fondamentali, in particolare all'articolo 15, come Lei indica nella sua comunicazione.


On. Barbara SPINELLI
Parlamento europeo
E-mail: barbara.spinelli@europarl.europa.eu

Di rilevanza in questo contesto sono le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali. Esse precisano che la Carta lascia impregiudicata la possibilità degli Stati membri di ricorrere all'articolo 15 della CEDU, che permette di derogare ai diritti sanciti dalla convenzione in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, quando agiscono nell'ambito della difesa in caso di guerra o nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente alle responsabilità loro riconosciute all'articolo 4, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e agli articoli 72 e 347 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Siamo a conoscenza del fatto che diversi Stati, fra cui la Francia, hanno recentemente introdotto delle nuove norme riguardanti la sorveglianza da parte dei servizi di intelligence e i servizi di sicurezza. Qualora possa essere applicato il diritto dell'Unione, va indicato che, ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del TUE deve essere interpretata in modo restrittivo. La Corte, in particolare, ha ripetutamente chiarito che "la mera circostanza che una decisione riguardi la sicurezza dello Stato non può comportare l'inapplicabilità del diritto dell'Unione"¹. Entro i limiti della sua competenza, la Commissione s'impegna a garantire che questi principi siano pienamente rispettati.

Per quanto riguarda la presunta sospensione della libertà di circolazione nello spazio Schengen, il Codice frontiere Schengen² consente esplicitamente il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne degli Stati membri "in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna"³. Tengo a sottolineare la natura temporanea di questo ripristino del controllo e La informo che la Commissione sta monitorando da vicino la situazione negli Stati membri come la Francia, che ha reintrodotto i controlli alle sue frontiere interne. La Commissione riconosce la specificità dell'attuale situazione che ha portato a tale ripristino dei controlli alle frontiere interne. Affinché tali controlli siano soppressi e per un ritorno a una situazione normale nello spazio Schengen, la Commissione ha adottato una serie di misure, fra cui il pacchetto "Frontiere" (dicembre 2015), che migliorerà la gestione delle nostre frontiere esterne e dovrebbe aiutare a evitare il bisogno d'attivazione della clausola derogatoria alle frontiere interne.

Distinti saluti.



Frans TIMMERMANS

¹ Causa C-300/11, *ZZ contro Secretary of State for the Home Department*, par. 38; causa C-387/05, *Commissione europea contro Repubblica italiana*, par. 45.

² Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, GU L 105 del 13.4.2006, pag.1.

³ Articolo 23.